Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0132(COD)

17.10.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"
(COM(2025)0259 – C10-0088/2025 – 2025/0132(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Lena Düpont

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"
(COM(2025)0259 – C10-0088/2025 – 2025/0132(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0259),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0088/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Nel valutare se un paese terzo soddisfi le condizioni per essere considerato un paese terzo sicuro ai fini del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del fatto che tale paese sia incluso in un elenco dell'Unione o nazionale di paesi di origine sicuri, di cui all'articolo 61 di tale regolamento. L'inclusione di un paese in tale elenco può costituire un'indicazione pertinente della situazione generale dei diritti umani e della stabilità in tale paese. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il richiedente abbia effettivo accesso a una protezione effettiva in tale paese terzo, in linea con il principio di non respingimento e con il regolamento (UE) 2024/1348.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo	(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo

sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa ***conclusi dall'Unione europea o da uno o più Stati membri*** con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione ed evitare pratiche divergenti tra gli Stati membri, è opportuno incoraggiare il ricorso ad accordi o intese conclusi dall'Unione europea con paesi terzi. Tali strumenti a livello dell'Unione stabiliscono un quadro giuridico e procedurale comune per la cooperazione in materia di asilo e migrazione, garantiscono il rispetto del diritto e delle norme dell'Unione e rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in ***virtù del quale sarebbe*** ragionevole che ***vi si recasse***.	(3) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame**,** in ***quanto è*** ragionevole ***aspettarsi*** che ***possa recarvisi e presentarvi domanda di***

protezione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Al fine di preservare l'efficacia del concetto di paese terzo sicuro e di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione, gli Stati membri che applicano tale concetto dovrebbero avvalersi pienamente di tutti i motivi indicati nel regolamento (UE) 2024/1348 prima di esaminare nel merito una domanda di protezione internazionale. Dovrebbero pertanto valutare in modo esaustivo se le condizioni relative a un legame, un transito o un accordo o un'intesa esistenti con il paese terzo interessato possano essere effettivamente applicate. Solo qualora nessuna di tali condizioni possa essere applicata o qualora il paese terzo rifiuti l'ammissione o la riammissione del richiedente, è opportuno concedere al richiedente l'accesso alla procedura di asilo nell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il	(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il

medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.	medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. ***Tuttavia, qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il minore non accompagnato rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tale concetto conformemente agli accordi o alle intese conclusi con il paese terzo interessato. In ogni caso,*** gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri ***al momento di avviare i negoziati o*** prima di concludere

accordi o intese con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per ***far fronte al*** rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.	(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare ***tutte*** le misure necessarie per ***prevenire il*** rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.
[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).	[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della	(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della

corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado ***e, quando tale*** ricorso ***è stato presentato***, ***laddove sussista un rischio di*** violazione del principio di non respingimento.	corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado***. Qualora sia presentato un*** ricorso ***di questo tipo***, ***l'esecuzione può essere sospesa soltanto se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tale allontanamento comporterebbe una*** violazione del principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) All'articolo 59, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
	"Nel valutare se un paese terzo soddisfi le condizioni per essere considerato un paese terzo sicuro conformemente al presente articolo, gli Stati membri possono tenere conto del fatto che tale paese sia incluso in un elenco dell'Unione o nazionale di paesi di origine sicuri, di cui all'articolo 61 del presente regolamento."

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame ***in virtù del quale***	i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame;

sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) esiste un accordo o un'intesa con il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	iii) esiste un accordo o un'intesa ***conclusi dall'Unione o da uno o più Stati membri*** con il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.	Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato***, a meno che non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il minore non accompagnato rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" è un passo opportuno e mirato per rendere il sistema europeo comune di asilo credibile e praticabile. Tale proposta pone rimedio alle incoerenze che da tempo caratterizzano il modo in cui gli Stati membri applicano tale concetto e risponde alle istanze delle autorità nazionali a favore di una flessibilità e una chiarezza giuridica maggiori.

Il concetto di paese terzo sicuro rimane un elemento essenziale della politica di protezione internazionale. Riflette un principio fondamentale: coloro che necessitano di protezione dovrebbero riceverla, ma non necessariamente nell'Unione europea – qualora possano ricevere protezione effettiva in un paese terzo considerato sicuro per loro. Tuttavia, nel corso dell'ultimo decennio, l'applicazione pratica di tale strumento è stata ostacolata dalla complessità procedurale e dalle divergenze interpretative tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il requisito di un "collegamento" tra il richiedente e il paese terzo e l'automaticità dell'effetto sospensivo delle impugnazioni. Sia le analisi istituzionali che le valutazioni condotte da esperti indipendenti giungono alla conclusione che gli adeguamenti necessari possono essere effettuati senza violare il diritto internazionale o dell'Unione.

Il primo miglioramento riguarda il criterio del legame. Come riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e confermato dalla dottrina giuridica, il diritto internazionale non impone l'esistenza di un legame personale tra il richiedente e il paese considerato sicuro. Sebbene possa facilitare la cooperazione pratica, la presenza di tale legame non costituisce una condizione preliminare per la legalità. Pertanto, la Commissione propone con giusto titolo di rendere facoltativo tale elemento, garantendo così agli Stati membri la flessibilità necessaria per determinare se e come applicarlo, in funzione delle circostanze operative e dell'esistenza di quadri o accordi di cooperazione con i paesi partner.

Occorre inoltre tener presente che la proposta impone altresì agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi sicuri; ciò garantirà una trasparenza e una consapevolezza reciproca maggiori e, in ultima analisi, rafforzerà il coordinamento e la coerenza degli sforzi dell'Unione in materia di gestione della migrazione esterna.

Tale modifica non indebolisce i diritti fondamentali né le norme di protezione. Riflette invece una constatazione, ovvero che il suddetto "legame" rappresenta spesso un ostacolo amministrativo piuttosto che una garanzia. Mantenendo il principio della valutazione individuale, ciascun caso continuerà a essere esaminato per confermare che la persona interessata possa ricevere protezione effettiva nel paese terzo, compresi il rispetto del principio di non respingimento e l'accesso a procedure eque. Ciò che cambia non è il livello di protezione, ma la capacità degli Stati membri di applicare il concetto in modo coerente ed efficiente.

Il secondo miglioramento riguarda l'effetto sospensivo delle impugnazioni. In base alle norme vigenti, l'impugnazione di una decisione di inammissibilità sulla base del concetto di paese terzo sicuro sospende automaticamente il trasferimento fino alla pronuncia della sentenza

definitiva. Tale garanzia, pur mirando a proteggere i richiedenti da qualsiasi rischio di respingimento, ha dato vita a contenziosi di lunga durata e a pratiche divergenti in tutta l'Unione. L'abolizione dell'automaticità dell'effetto sospensivo mira a porre fine a questa situazione, garantendo nel contempo al richiedente il diritto di chiedere la sospensione dinanzi a un organo giurisdizionale. L'autorità giudiziaria rimane competente a concedere la sospensione ogniqualvolta sussista un rischio credibile di respingimento o di altro danno irreparabile.
Tale approccio equilibrato rispetta pienamente l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dalla giurisprudenza in materia di diritti umani emerge chiaramente che il diritto a un ricorso effettivo non implica necessariamente una sospensione automatica, bensì solo che il ricorso può avere, se necessario, un effetto sospensivo. La proposta garantisce quindi la tutela giurisdizionale, ripristinando nel contempo l'efficienza procedurale. Permette inoltre di evitare situazioni di limbo giuridico che, in passato, hanno lasciato i richiedenti nell'incertezza per mesi o anni, minando la fiducia nei sistemi di asilo e creando inutili oneri amministrativi a carico degli Stati membri.

Occorre migliorare la coerenza tra le procedure di asilo e di rimpatrio, contribuendo allo sviluppo di un sistema più omogeneo. La chiarificazione e la razionalizzazione delle norme consentono di rafforzare la cooperazione basata sul partenariato con i paesi terzi, garantendo che gli accordi e le intese del paese terzo sicuro siano reciprocamente vantaggiosi, salvaguardino i principi di condivisione delle responsabilità e rispettino pienamente i diritti fondamentali. La proposta integra la più ampia politica migratoria esterna dell'Unione, compresi i futuri centri di rimpatrio e meccanismi di riammissione su misura, nell'ambito dei quali il concetto di protezione effettiva rimane centrale.

La proposta della Commissione rimane ben entro i limiti del diritto internazionale e della convenzione di Ginevra. Non elimina le garanzie, ma riequilibra il diritto dell'Unione. Diversi elementi del quadro vigente vanno oltre i requisiti internazionali ("sovraregolamentazione") e l'obiettivo di questa revisione è semplicemente di riallinearli agli obblighi giuridici effettivi.

Da un punto di vista politico, il presente progetto di relazione rappresenta un contributo concreto all'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo. Dimostra che l'Unione è in grado di agire rapidamente per eliminare le strozzature procedurali che hanno impedito il corretto funzionamento del suo sistema di asilo. Una politica migratoria risoluta ed equa richiede proprio questo: procedure rapide ed efficaci, ma anche giuridicamente valide e rispettose dei diritti fondamentali.

Desideriamo rafforzare la credibilità sia all'interno che all'esterno. Forniamo agli Stati membri gli strumenti necessari per gestire più efficientemente l'asilo, ribadendo nel contempo con chiarezza che l'UE rimane impegnata a soddisfare le esigenze di protezione e a garantire il rispetto degli obblighi internazionali in materia di protezione internazionale, ma è determinata a limitare l'uso improprio del sistema di asilo e i lunghi ritardi procedurali. Consentiamo inoltre una cooperazione più rapida con i paesi partner sicuri e incoraggiamo la condivisione delle responsabilità attraverso accordi strutturati.

Il nostro obiettivo è contribuire al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine di un'architettura europea sostenibile in materia di asilo, fondata sulla solidarietà, sulla fiducia e sulla prevedibilità. Occorre dunque un adeguamento pragmatico piuttosto che una revisione

concettuale, affinché il meccanismo del paese terzo sicuro funzioni come originariamente previsto, al fine di ottenere risultati rapidi, equi e rispettosi del diritto per tutte le parti coinvolte.

Non si tratta di un indebolimento delle norme, bensì di un'affermazione della capacità dell'Europa di coniugare i principi teorici con la pratica. Un sistema di asilo funzionante e credibile è indispensabile per mantenere la fiducia dell'opinione pubblica e la solidarietà tra gli Stati membri. La riforma del sistema del paese terzo è un passo concreto verso tale obiettivo nonché un chiaro segnale del fatto che l'Unione europea è in grado di proteggere le proprie frontiere, di difendere i propri valori e di ottenere risultati.

Alla luce di quanto precede, la relatrice ritiene che la proposta della Commissione necessiti solo di alcuni miglioramenti mirati al fine di garantire la piena chiarezza giuridica e coerenza operativa.

Nel valutare se un paese terzo possa essere considerato un paese terzo sicuro, gli Stati membri potrebbero tenere conto del fatto che tale paese sia già elencato come paese di origine sicuro a livello dell'Unione o nazionale. Ciò può infatti fungere da indicatore della stabilità generale e del rispetto dei diritti umani nel paese.

Affinché il concetto di paese terzo sicuro sia applicato in modo coerente ed efficace, gli Stati membri dovrebbero prima esaminare tutti i criteri vigenti – quali un legame, un transito o un accordo esistente – prima di esaminare nel merito una domanda di asilo. Solo se nessuno di questi criteri è applicabile, la procedura dovrebbe proseguire in seno all'Unione.

Al fine di garantire un'applicazione coerente del diritto dell'Unione e di evitare pratiche divergenti, è opportuno incoraggiare il ricorso ad accordi o intese conclusi con paesi terzi a livello dell'UE, in quanto essi stabiliscono un quadro comune, sono conformi alle norme dell'Unione e rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

I minori non accompagnati sono esenti dall'applicazione del concetto di paese terzo sicuro quando esso è applicato sulla base di un accordo o di un'intesa con un paese terzo sicuro. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto su tale base qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il minore rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. In questo modo si garantisce l'equilibrio tra protezione e sicurezza, nonché la coerenza con le norme vigenti in materia di procedure di frontiera.

Poiché i rischi incontrollati di fuga comprometterebbero l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire tale fuga.

Infine, proponiamo di perfezionare le norme relative all'effetto sospensivo precisando che l'esecuzione può essere sospesa solo se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tale allontanamento violerebbe il principio di non respingimento. Ciò garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali, evitando nel contempo inutili ritardi procedurali.

La relatrice valuta positivamente l'iniziativa della Commissione e ne sostiene la rapida adozione, apportando chiarimenti di lieve entità per rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza. Adottando un approccio flessibile al criterio del legame e approvando le norme

riviste sull'effetto sospensivo, il Parlamento europeo può contribuire a definire un quadro coerente che garantisca sia la protezione che l'efficienza.